



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 23 marzo 2006 (31.03)
(OR. en)**

7747/06

LIMITE

COWEB 58

PROPOSTA

Mittente: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 21 marzo 2006

Oggetto: Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2006) 138 definitivo



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 21.03.2006
COM(2006) 138 definitivo

2006/0044 (AVC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Le due proposte allegate costituiscono gli strumenti giuridici per la firma e la conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, in appresso "Albania", dall'altra: i) proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo; ii) proposta di decisione del Consiglio e della Commissione relativa alla conclusione dell'accordo.
2. Le relazioni dell'Albania con la Comunità europea attualmente sono disciplinate dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato nel maggio 1992 ed entrato in vigore il 4 dicembre 1992.
3. Il 6 giugno 2001 la Commissione ha adottato una relazione al Consiglio sui lavori del gruppo direttivo di alto livello UE/Albania, volti a preparare il negoziato di un accordo di stabilizzazione e di associazione con l'Albania (rif. COM(2001) 300). La relazione concludeva che la prospettiva di avviare negoziati per un accordo di stabilizzazione e di associazione era il modo migliore per incoraggiare l'Albania a proseguire la riforma politica ed economica in atto e a continuare ad esercitare un'influenza costruttiva e moderatrice nella regione. Su quella base, la relazione raccomandava l'avvio di negoziati per tale accordo. La raccomandazione della Commissione al Consiglio relativa alle direttive di negoziato è stata adottata e trasmessa al Consiglio il 10 dicembre 2001. Il Consiglio ha adottato le direttive di negoziato il 21 ottobre 2002.
4. I negoziati sono stati avviati dalla Commissione a Tirana il 31 gennaio 2003. Dopo sette tornate ufficiali di negoziati, l'accordo di stabilizzazione e di associazione è stato siglato a Tirana il 18 febbraio 2006.
5. L'accordo di stabilizzazione e di associazione verte principalmente sui seguenti elementi:
 - dialogo politico con l'Albania;
 - disposizioni relative al potenziamento della cooperazione regionale, compresa la prospettiva di creare zone di libero scambio tra i paesi della regione;
 - prospettiva di creare una zona di libero scambio tra la Comunità e l'Albania entro dieci anni dall'entrata in vigore dell'accordo;
 - disposizioni volte a disciplinare la circolazione dei lavoratori, la libertà di stabilimento, la prestazione di servizi, i pagamenti correnti e i movimenti di capitali;
 - impegno da parte dell'Albania di avvicinare la legislazione a quella della Comunità, in particolare in settori chiave del mercato interno;
 - disposizioni relative alla cooperazione con l'Albania in un'ampia gamma di settori, fra cui la giustizia, la libertà e la sicurezza;

- disposizioni relative alla creazione di un consiglio di stabilizzazione e di associazione che supervisioni l'attuazione dell'accordo, di un comitato di stabilizzazione e di associazione e di un comitato parlamentare di stabilizzazione e di associazione.
6. L'accordo di stabilizzazione e di associazione sostituirà l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica tra la Comunità europea e l'Albania. Parallelamente all'accordo di stabilizzazione e di associazione continueranno ad essere applicate le concessioni commerciali più favorevoli a norma del regolamento (CE) n. 2007/2000 del Consiglio, del 18 settembre 2000, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea, e recante modificazione del regolamento (CE) n. 2820/1998, nonché abrogazione del regolamento (CE) n. 1763/1999 e del regolamento (CE) n. 6/2000¹.
 7. La Commissione chiede al Consiglio di approvare i risultati dei negoziati, che erano stati avviati in stretta consultazione con il comitato speciale creato a tal fine (vale a dire il COWEB) e di avviare le procedure per la firma e la conclusione dell'accordo sulla base delle due proposte allegate.
 8. Le procedure per la firma e la conclusione dell'accordo sono diverse per le due Comunità europee (la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica):
 - a) per quanto riguarda la firma, l'articolo 300, paragrafo 2, primo trattino, prima frase del trattato CE prevede una decisione separata del Consiglio in relazione alla firma dell'accordo a nome della Comunità europea; un atto analogo non è previsto dal trattato CECA
 - b) per quanto riguarda la conclusione dell'accordo:
 - il Consiglio conclude l'accordo a nome della Comunità europea, dopo aver ricevuto il parere conforme del Parlamento europeo, in forza dell'articolo 310 del trattato;
 - il Consiglio approva l'accordo a nome della Comunità europea dell'energia atomica in forza dell'articolo 101, paragrafo 2 del trattato CEEA e l'accordo è poi concluso dalla Commissione.
 9. Conformemente a quanto precede, la Commissione chiede al Consiglio di: i) decidere la firma dell'accordo per conto della Comunità europea e ii) concludere l'accordo per conto della Comunità europea e dare la propria approvazione per la conclusione da parte dell'Euratom.

Per l'entrata in vigore dell'accordo è necessaria la ratifica da parte di tutti gli Stati membri.

¹ GU L 240 del 23.9.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1946/2005 (GU L 312 del 29.11.2005, pag. 1).

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla firma, a nome della Comunità europea, dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione²,

considerando quanto segue:

- (1) I negoziati con la Repubblica di Albania relativi all'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Albania, dall'altra, sono terminati.
- (2) Le disposizioni commerciali contenute nel presente accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
- (3) Fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, l'accordo siglato il 18 febbraio 2006 deve pertanto essere firmato a nome della Comunità europea,

² GU C del , pag. .

DECIDE:

Articolo unico

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità europea, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, fatta salva la sua conclusione successiva.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il Presidente*

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO E DELLA COMMISSIONE

relativa alla conclusione dell'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 310, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, ultima frase, e con l'articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 101, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere conforme del Parlamento europeo³,

vista l'approvazione del Consiglio a norma dell'articolo 101 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, è stato firmato a nome della Comunità europea a [Bruxelles/Lussemburgo] il ... 2006, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva, conformemente alla decisione n. .../.../CE del Consiglio del...⁴.
- (2) Le disposizioni commerciali contenute nel presente accordo sono di carattere eccezionale, sono connesse con la politica attuata nel quadro del processo di stabilizzazione e di associazione e non costituiranno, per l'Unione europea, un precedente nella politica commerciale della Comunità verso paesi terzi non appartenenti alla regione dei Balcani occidentali.
- (3) È opportuno approvare il presente Accordo,

³ GU C del , pag. .

⁴ GU C del , pag. .

DECIDONO:

Articolo 1

Sono approvati, a nome della Comunità europea e della Comunità europea dell'energia atomica, l'accordo di stabilizzazione e di associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Albania, dall'altra, i relativi allegati e protocolli, nonché le dichiarazioni comuni e la dichiarazione della Comunità accluse all'atto finale.

I testi di cui al primo paragrafo sono allegati alla presente decisione.

Articolo 2

1. La posizione che la Comunità deve adottare in sede di consiglio di stabilizzazione e di associazione e in sede di comitato di stabilizzazione e di associazione, se quest'ultimo agisce su delega del consiglio di stabilizzazione e di associazione, è determinata dal Consiglio in base ad una proposta della Commissione oppure, se del caso, dalla Commissione, ai sensi delle corrispondenti disposizioni dei trattati.
2. A norma dell'articolo 117 dell'accordo di stabilizzazione e di associazione, il presidente del Consiglio presiede il Consiglio di stabilizzazione e associazione. Un rappresentante della Commissione presiede il comitato di stabilizzazione e di associazione, ai sensi del suo regolamento interno.
3. La decisione di pubblicare le decisioni del consiglio di stabilizzazione e di associazione e del comitato di stabilizzazione e di associazione sulla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* è presa, secondo i casi, rispettivamente dal Consiglio e dalla Commissione.

Articolo 3

Il Presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a depositare l'atto di approvazione di cui all'articolo 135 dell'accordo a nome della Comunità europea. Il Presidente della Commissione deposita detto atto di approvazione a nome della Comunità europea dell'energia atomica.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

Per la Commissione
Il Presidente